



Tribunale di Napoli
7 SEZIONE civile

Il g.d., dr. Livia De Gennaro, letto il ricorso e gli atti allegati sciogliendo la riserva assunta ha emesso la seguente

ORDINANZA

Il ricorrente, con ricorso depositato in data 2.11.2023 ha dedotto : - che in data 13.10.2023 la società _____ srl, quale imprenditore commerciale, aveva depositato, presso la piattaforma telematica istituita dalla Camera di Commercio di Napoli, un'istanza per la nomina di un esperto indipendente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 12 e ss. D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14; b) di avere richiesto, con l'istanza di nomina dell'esperto, l'adozione di misure protettive ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 CCI e che era stato nominato, quale esperto indipendente il dott. Salvatore Foti, che accettava l'incarico il 16.10.2023, comunicando all'istante, in pari data, tale accettazione;- che la Camera di Commercio aveva provveduto, in data 17.10, alla pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio e dell'accettazione dell'esperto ex art. 18 D.Lgs. 14/2019, nonché della dichiarazione di applicazione del regime di sospensione ex art. 20 D.Lgs. 14/2019; - che in data 27.10.2023, il ricorso depositato in data 20.10, veniva dichiarato inammissibile, con conseguente declaratoria di perdita di efficacia delle misure protettive richieste in quanto lo stesso era stato depositato tardivamente e, dunque, in violazione del disposto di cui all'art 19 CCII a mente del quale "quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative". Con il ricorso in oggetto, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di voler, previa fissazione dell'udienza nel termine perentorio di cui all'art. 19, comma 3, CCI, di concedere e/o confermare le misure protettive descritte nell'istanza .

Orbene, questo Giudice , con provvedimento reso in data 7.11.2022, ha dichiarato l'inefficacia delle misure protettive , fissando l' udienza per valutare la eventuale concessione delle stesse con efficacia ex tunc all'esito dell'audizione del debitore e dell'esperto sulle prospettive concrete di risanamento e sullo stato delle trattative.

Occorre preliminarmente valutare, alla stregua dei fatti sopra descritti, la proponibilità del ricorso non avendo il debitore, dopo il deposito tardivo anzidetto,



ripercorso l'iter amministrativo ma avendo riproposto direttamente la domanda dinanzi al Tribunale.

La lettura delle norme di cui agli artt 18-19 non lascia dubbi sulla sanzione di inefficacia che viene attribuita (art 18 CCII comma 1) al caso di tardività del ricorso, ossia di iscrizione a ruolo in uno o più giorni successivi rispetto a quello in cui si è proceduto alla pubblicazione dell'istanza amministrativa unitamente alla accettazione dell'esperto.

Come è noto, gli effetti protettivi vengono meno anche per motivi che esulano dalla sfera di controllo del debitore, ossia nei casi in cui il giudice non provveda alla fissazione dell'udienza nel termine di 10 giorni dal deposito del ricorso.

Ad ogni modo, al fine di favorire la possibilità di risanamento dell'impresa tanto nell'ipotesi in cui il debitore sia stato inadempiente ai propri doveri, quanto in quella in cui abbia rispettato i propri obblighi ma il giudice non abbia fissato l'udienza di comparizione nel termine indicato dalla legge, è concesso riproporre tale domanda (19 comma 3 ultimo cpv).

Quest'ultima disposizione testualmente recita: "nei casi previsti dal terzo e quarto periodo, la domanda può essere riproposta".

Nella empirica formulazione letterale non sono specificate le modalità di ripresentazione della domanda, anche se il termine utilizzato, lascia intendere che si tratti del ricorso da proporre al Tribunale, anche perché con il deposito della richiesta di conferma delle misure protettive unitamente alla istanza di nomina dell'esperto non si formula alcuna domanda alla CCIAA, bensì si chiede la pubblicazione della richiesta delle misure protettive operando secondo il principio della automatic stay.

Ora, tenuto conto : - che le misure protettive prendono effetto (immediato, ancorché provvisorio) nel momento in cui l'imprenditore formula l'istanza di nomina dell'esperto o la successiva istanza presentata con le modalità di cui all'art. 17 ; - che, a norma del primo comma dell'art. 18 CCII, l'imprenditore che accede alla composizione negoziata "può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio"; - che, a norma del primo comma dell'art. 19, lo stesso imprenditore che abbia chiesto le misure di protezione deve chiedere, con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, la conferma o la modifica delle misure protettive; - che, a norma del terzo comma dell'art. 19, è a seguito di questa istanza che il tribunale deve fissare, con decreto, l'udienza, "entro dieci giorni dal deposito del ricorso, con la sanzione della perdita di efficacia delle misure protettive qualora il tribunale non provveda alla fissazione dell'udienza entro il termine indicato, come previsto nel quarto periodo del comma terzo dell'art. 19), può ritenersi, nonostante la formulazione criptica del terzo comma dell'art 19 (riproposizione di nuova domanda), che la nuova domanda che l'imprenditore deve presentare non può che essere quella rivolta al tribunale di conferma o modifica delle misure protettive, di cui tratta l'art. 19.

Non appare sostenibile che il tardivo deposito del ricorso, o l'omessa fissazione dell'udienza da parte del giudice nel termine dei dieci giorni previsti dall'art 18



CCII comma 1, possano condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso che viene depositato nuovamente dinanzi al Tribunale ai sensi del comma 3 art 19 in base all'argomento secondo cui occorrerebbe depositare prima una nuova richiesta in CCIAA e, poi, solo successivamente richiedere la conferma al Tribunale .

Invero, sebbene il procedimento di applicazione delle misure protettive e cautelari preveda una struttura necessariamente bi-fasica , costituita da una prima fase amministrativa, consistente nell'iscrizione a registro imprese dell'istanza di applicazione delle predette misure, e da una seconda fase di carattere processuale, consistente nel deposito del ricorso giurisdizionale per la conferma o modifica delle misure richieste, deve ritenersi che allorquando il ricorrente incorra nella tardività del deposito, non sia tecnicamente possibile depositare una seconda richiesta presso la CCIAA: il file iniziale non consentirebbe di integrare e/o modificare le voci già flaggate con l'istanza e, dunque, non sarebbe possibile ripresentare una nuova domanda di nomina dell'esperto. La declaratoria di improcedibilità del ricorso nuovamente presentato dinanzi al Tribunale sul rilievo che il ricorrente avrebbe dovuto ripercorrere nuovamente l'iter amministrativo non sarebbe conforme al principio di economia processuale e, oltre che tradursi in un ingiustificato effetto eccessivamente pregiudizievole per il debitore/imprenditore, non risponderebbe alla ratio sottesa alla composizione negoziata che, per volontà del legislatore, deve essere caratterizzata da un percorso celere in quanto funzionale al risanamento dell'azienda.

La nuova domanda che l'imprenditore deve presentare non può che essere quella rivolta la Tribunale di conferma o modifica delle misure protettive di cui tratta l'art 19 ed in tale sede la valutazione del Tribunale dovrà avere ad oggetto la sussistenza dei presupposti per la concessione delle stesse con efficacia ex nunc , laddove funzionali al buon esito delle trattative.

Orbene, in tema di composizione, le misure protettive possono essere confermate qualora, anche alla luce di quanto evidenziato dall'esperto all'udienza fissata , il Tribunale, reputi in base alle motivate dichiarazioni del predetto, l'esistenza di una ragionevole probabilità di perseguire il risanamento, valutando altresì le misure come funzionali ad assicurare tale risultato : ad essere non compatibile con la composizione negoziata , invero, non è tanto lo stato di liquidazione societaria in sé quanto la sussistenza di una insolvenza irreversibile e l'assenza di una concreta prospettiva di risanamento, inteso come riequilibrio finanziario e patrimoniale che consenta all'impresa di restare sul mercato.

La concreta prospettiva di superamento degli squilibri finanziari, patrimoniali ed economici dell'impresa, costituisce non soltanto un presupposto del fisiologico svolgimento della composizione negoziata ma anche un presupposto imprescindibile per la conferma delle misure protettive , atteso che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative già assunte o prefigurate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori sul patrimonio del debitore in un contesto, quello della composizione, marcatamente connotato in senso stragiudiziale e privo delle garanzie



disposte per l'ipotesi di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'art 44 CCII .

Nella relazione del debitore in atti sono state individuate le strategie di intervento atte a rimuovere le cause della crisi con la prospettiva di una riorganizzazione aziendale ,trainata dai marchi "Via Veneto" e "Haria" incentrando il focus della attività anche sulla comunicazione, sul prodotto , sul prezzo e sulla distribuzione dello stesso nonché sulla organizzazione della nuova produzione affidata a terzi e con la previsione di un cambiamento di sede presso il polo Oromare, considerato una vetrina permanente per gli operatori del settore. Sono state individuate le modalità di riscossione dei crediti verso clienti ed una ragionevole previsione della debitoria da abbattere.

Quanto evidenziato nella relazione in atti dal debitore ed esposto dall'esperto in sede di udienza consente una valutazione positiva sulle prospettive di risanamento nei termini sopra evidenziati. Non sono, allo stato, emersi indici di inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei mesi successivi né rapporti costi/ricavi in disequilibrio negativo.

Tale valutazione positiva consente, pertanto, la concessione con efficacia ex nunc delle misure protettive richieste, da ritenersi utili al buon esito delle trattative e funzionali allo scopo del risanamento dell'impresa.

P.Q.M

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dr Livia De Gennaro,
letti gli artt 18 e 19 CCII

concede le misure protettive richieste con efficacia ex nunc e, per l'effetto, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società _____ s.r.l. e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa
Napoli, 25.11.2023

Dr Livia De Gennaro

